

DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2017
921/2017/R/EEL

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017. AGGIORNAMENTO DEL TISDC E DEL TISSPC IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella 1000^a riunione del 28 dicembre 2017

VISTI:

- la Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (di seguito: decreto-legge 210/15), convertito, con modificazioni, in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: legge 21/16);
- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19 (di seguito: legge 19/17);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167 (di seguito: legge 167/17), recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 e, in particolare, l'articolo 19;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, 5 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legge 83/12 (di seguito: decreto 5 aprile 2013);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2017, n. 115, recante il "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017, di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 167/17 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 3 ottobre 2013, 437/2013/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2013, 467/2013/R/eel, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TISSPC);
- la deliberazione dell’Autorità 12 novembre 2015, 539/2015/R/eel e il relativo Allegato A (di seguito: TISDC);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 654/2015/R/eel);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2016-2019, approvato con la deliberazione 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT), da ultimo con la deliberazione 28 dicembre 2017, 922/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2016, 138/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 138/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 276/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 276/2017/R/eel), come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2017, 481/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 481/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 655/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 655/2017/R/eel);
- il parere dell’Autorità 30 novembre 2017, 806/2017/I/eel, recante “Parere sullo schema di decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167/17” (di seguito: parere 806/2017/I/eel);
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” (di seguito: Linee guida europee), entrata in vigore dal 1 luglio 2014;
- la comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014, recante “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (di seguito: Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01);
- la decisione della Commissione europea del 23 maggio 2017, C(2017) 3406 final, in relazione al caso State Aid SA.38635 (2014/NN) - *Italy – Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy* (di seguito: decisione C(2017) 3406), pubblicata sul sito internet della Commissione europea, Direzione generale concorrenza, in data 15 giugno 2017 (di seguito: decisione della Commissione europea C(2017) 3406);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 maggio 2016, 255/2016/R/eel, recante “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico” (di seguito: documento per la consultazione 255/2016/R/eel);

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 12 ottobre 2017, n. 11/2017 (di seguito: determinazione DIEU 11/2017);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 552/2017/R/eel, recante “Riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per clienti non domestici nel mercato elettrico – Aggiornamento 2017. Orientamenti finali anche in considerazione della decisione della Commissione europea C (2017) 3406” (di seguito: documento per la consultazione 552/2017/R/eel);
- la richiesta di informazione del 24 agosto 2017 della Commissione europea – DG Concorrenza alle autorità italiane in merito all’esecuzione degli impegni presi in merito al piano di adeguamento (di seguito: richiesta del 24 agosto 2017).

CONSIDERATO CHE:

- con la decisione C(2017) 3406, la Commissione europea ha approvato il piano di adeguamento presentato dal Governo in conformità a quanto previsto dal paragrafo 199 delle Linee guida europee;
- al fine di adeguare la normativa nazionale alle Linee guida europee e alla Decisione della Commissione europea C(2017) 3406, l’articolo 19 comma 2, della legge 167/17 prevede che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l’Autorità e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono comunque essere adottati, sono tra l’altro ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
- ai sensi del comma 2, dell’articolo 19, della legge 167/17 il Ministro dello Sviluppo Economico ha trasmesso, in data 29 novembre 2017, uno schema di decreto predisposto in attuazione dell’articolo 19, comma 3 (di seguito: Schema di decreto), per l’acquisizione del parere dell’Autorità, prima dell’inoltro alle Commissioni Parlamentari competenti;
- in data 30 novembre 2017, l’Autorità con apposita deliberazione 806/2017/I/eel, ha espresso parere complessivamente favorevole allo Schema di decreto ai sensi della legge 481/95, articolo 2, comma 6, valevole anche come parere formale ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 167/17, dal momento della vigenza di tale legge;
- in data 20 dicembre 2017 le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il parere previsto dall’articolo 19, comma 2, della legge 167/17;
- il Ministro dello Sviluppo Economico ha adottato, in data 21 dicembre 2017, il decreto, previsto dal citato articolo 19, comma 2, della legge 167/17, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”;
- il decreto di cui al precedente alinea, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e ne è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

- il decreto 21 dicembre 2017 persegue la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese energivore al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia, e contiene disposizioni per:
 - a) ridefinire le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 83/12;
 - b) definire criteri e modalità con cui l'Autorità provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
 - c) definire le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalle Linee guida europee, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni;
 - d) definire le modalità di applicazione della clausola di cui ai punti 189-190 delle Linee guida europee, che consente agli Stati membri di limitare ulteriormente l'importo dei costi generati dall'aiuto al finanziamento delle energie rinnovabili che un'impresa deve versare, fissandolo a un livello non inferiore allo 0,5% del VAL per le imprese che presentano un indice di *electro-intensity* non inferiore al 20%, calcolato come previsto dall'Allegato 4 delle medesime Linee guida europee, applicando tale clausola in modo non discriminatorio a tutte le imprese eleggibili interessate;
- in particolare per quanto concerne le misure attuative attribuite dell'Autorità, al di fuori dell'ambito strettamente regolatorio, il decreto 21 dicembre 2017, prevede tra l'altro:
 - a) all'articolo 2, le definizioni necessarie alla determinazione dei requisiti delle imprese per l'accesso alle agevolazioni nonché ai fini dell'applicazione delle nuove agevolazioni. L'articolo, tra l'altro, definisce: la "*tariffa A3**" come la parte della tariffa A3 degli oneri generali, a cui è possibile applicare le agevolazioni, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché agli impianti di cogenerazione previsti dal meccanismo Cip 6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili; il "*periodo di riferimento*" per il calcolo dell'intensità elettrica per l'anno di competenza n , come il triennio che va dall'anno $n-4$ all'anno $n-2$;
 - b) all'articolo 3, i requisiti che le imprese devono rispettare per l'accesso alle agevolazioni. I beneficiari devono avere un consumo di energia elettrica annuo pari almeno a 1 GWh e dovranno operare nei settori dell'annesso 3 delle Linee guida europee oppure dell'annesso 5 e avere un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (di seguito: VAL) pari almeno al 20% (imprese eleggibili). Potranno continuare a godere dell'agevolazione sulla spesa per le rinnovabili anche le imprese già ricomprese negli elenchi energivori degli anni 2013 e 2014, anche se

non eleggibili ai sensi delle Linee guida europee. Le agevolazioni non sono applicabili alle imprese in difficoltà secondo la definizione della comunicazione della Commissione C(2014) 249/01, concernente “*Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà*”;

- c) all’articolo 4, i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3* da applicare a decorrere dal 1 gennaio 2018. Per le imprese eleggibili con un indice di intensità elettrica rispetto al VAL (I_{VAL}) maggiore o uguale al 20% la contribuzione alla A3* è parametrata allo stesso VAL dell’impresa e posta pari a:

- 2,5% del VAL se $20\% \leq I_{VAL} < 30\%$;
- 1,5% del VAL se $30\% \leq I_{VAL} < 40\%$;
- 1,0% del VAL se $40\% \leq I_{VAL} < 50\%$;
- 0,5 % del VAL se $I_{VAL} \geq 50\%$.

Per le altre imprese ammissibili caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, la contribuzione alla tariffa A3* è stabilita in modo decrescente al crescere dell’indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (I_{fat}), secondo il seguente schema:

Classe I_{fat}	Contribuzione A3*
$I_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq I_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < I_{fat} \leq 15\%$	40%
$I_{fat} > 15\%$	25%

I rimanenti oneri di sistema, non legati al sostegno delle fonti rinnovabili, sono pagati a contribuzione piena;

- d) all’articolo 5, i criteri per il calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL e rispetto al fatturato in coerenza con l’allegato 4 alle Linee guida europee. Sono anche date indicazioni per le imprese di recente costituzione in modo tale da consentire loro di poter beneficiare dell’agevolazione anche in assenza di dati storici;
- e) all’articolo 6, che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA o Cassa), nel rispetto delle disposizioni attuative impartite dall’Autorità, costituisca, in riferimento a ciascun anno di competenza, l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica sulla base di dichiarazioni presentate dalle imprese attestanti il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto. L’Autorità con propri provvedimenti dovrà inoltre stabilire:
- le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l’inserimento nell’elenco;
 - le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione al sistema di aliquote differenziate della componente A_{SOS} , ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di

- distribuzione, prima dell'inizio dell'anno di competenza, le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare;
- il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e le modalità di calcolo del VAL, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del medesimo decreto;
- f) all'articolo 7, le disposizioni transitorie che demandano all'Autorità di individuare i meccanismi che, in prima applicazione, si rendono necessari per consentire il riconoscimento delle agevolazioni per l'anno 2018. E' dato pertanto mandato all'Autorità di individuare le modalità per la costituzione dell'elenco energivori provvisorio per il 2018 sulla base dei dati forniti dalle imprese ai fini della costituzione dell'elenco energivori per l'anno 2016 e per le necessarie integrazioni delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2018. All'Autorità viene assegnato altresì il compito di individuare le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori;
- g) all'articolo 9, le disposizioni in materia di trasparenza e monitoraggio, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l'elenco delle imprese beneficiarie e che gli importi delle relative agevolazioni siano inseriti nel registro nazionale degli aiuti di Stato;
- inoltre, l'articolo 10 del decreto 21 dicembre 2017 prevede che la disciplina previgente delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge 83/12, continua a esplicare effetti secondo quanto stabilito dal decreto 5 aprile 2013 fino all'annualità di competenza 2017.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, nell'ambito delle proprie prerogative regolatorie e in esito al procedimento avviato con la deliberazione 138/2016/R/eel, con la deliberazione 481/2017/R/eel ha definito i raggruppamenti degli oneri generali di sistema per il settore elettrico (definiti A_{SOS} e A_{RIM} , rispettivamente per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione e per tutti i rimanenti oneri generali) e la struttura tariffaria di tipo trinomio per ciascuno dei due raggruppamenti, conforme a quanto previsto dalla Decisione della Commissione europea, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 per effetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, come successivamente modificato in sede di conversione dalla legge 19/17;
- il decreto 21 dicembre 2017 contiene unicamente norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, la cui decorrenza è fissata al 1 gennaio

2018, ovvero alla stessa data dell'entrata in vigore della nuova struttura tariffaria di cui al precedente alinea, come peraltro da sempre sostenuto dall'Autorità;

- i tempi disponibili per l'implementazione delle misure del decreto 21 dicembre 2017, come riportato nelle premesse del medesimo decreto, risultano estremamente ridotti e in particolare comportano la *“impossibilità tecnica di acquisire le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante”*;
- la CSEA dispone dei dati storici di consumo e di prelievo dalla rete pubblica, nonché dei dati necessari al calcolo del Valore aggiunto lordo, coerenti con quanto previsto dalla determinazione DIEU 11/2017, dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e verificati, per quanto concerne i dati storici di prelievo di energia elettrica dalla rete pubblica, con le imprese distributrici concessionarie.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- i Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC), a loro volta suddivisibili in Reti Interne d'utenza (di seguito: RIU) e Altri Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: ASDC), sono caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo gestite da clienti finali diversi, ciascuno dei quali dispone di un proprio punto di connessione al sistema medesimo;
- il TISDC trova applicazione dall'1 gennaio 2018 nel caso delle RIU e dall'1 gennaio 2019 nel caso degli ASDC;
- alcune tipologie di Altri Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (di seguito: ASSPC), in particolare ASAP, SEESEU-A, SEESEU-D e ASE come rispettivamente definiti nel TISSPC, pur essendo riconducibili, ai sensi delle normative vigenti, a sistemi caratterizzati da un solo cliente finale e un solo produttore, possono essere caratterizzati dalla presenza di più unità di consumo gestite da soggetti differenti (tipicamente appartenenti al medesimo gruppo societario) e che solo uno o alcuni di tali soggetti potrebbero rientrare nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
- nel caso degli ASSPC di cui al precedente punto e nel caso dei SDC, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema sono applicate in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica e non in corrispondenza di ogni singola unità di consumo.

RITENUTO NECESSARIO:

- assumere con urgenza le disposizioni necessarie ad attuare il nuovo meccanismo di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, disciplinato dal decreto 21 dicembre 2017, in coerenza con la struttura tariffaria stabilita dall'Autorità dei nuovi raggruppamenti degli oneri generali di sistema elettrico definita dalla deliberazione 481/2017/R/eel;
- ai fini di quanto sopra e come prefigurato nella medesima deliberazione 481/2017/R/eel, procedere, a partire dal 1 gennaio 2018, all'applicazione di aliquote

differenziate della componente A_{SOS} tra clienti che non godono delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica e clienti agevolati, e, per questi ultimi, in funzione della classe di agevolazione a cui appartengono;

- dare disposizioni alla CSEA, sia per la gestione del periodo transitorio relativo alla prima applicazione che per la situazione a regime, per le attività di raccolta dei dati, predisposizione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, assegnazione alle medesime imprese delle varie classi di agevolazioni nonché il controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese;
- prevedere che la CSEA, in merito alla situazione a regime, ai fini del rispetto di quanto previsto dell'articolo 6, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, renda disponibile entro il 30 settembre di ciascun anno, ai fini dell'assegnazione della classe di agevolazione valida nell'anno successivo, il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 e la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento;
- confermare che per ciascun anno del periodo di riferimento, i dati di consumo e di VAL che le imprese devono fornire alla CSEA siano quelli già previsti dalla deliberazione 655/2017/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le agevolazioni di competenza 2016, integrati con il codice fiscale dell'impresa ai fini dell'utilizzo nel Registro nazionale degli aiuti e con la dichiarazione che l'impresa non versa in condizioni di "impresa in difficoltà", come definite al punto (20) dalla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01;
- prevedere che ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, la CSEA utilizzi:
 - il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento, ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee Guida;
 - il prezzo di riferimento applicabile per l'anno 2016, che dovrà essere aggiornato per gli anni successivi al 2016 con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale;
 - le modalità di calcolo del VAL come stabilite dalla determinazione DIEU 11/2017;
- introdurre specifiche prescrizioni al fine di garantire l'attendibilità dei dati forniti in relazione al VAL, anche tenuto conto di quanto evidenziato a tal proposito nella richiesta di informazioni 24 agosto 2017, in particolare per i casi in cui, in ragione della loro dimensione e forma societaria, le imprese che richiedono l'agevolazione non dispongano di bilanci sottoposti a revisione legale;
- prevedere che la CSEA pubblichi sul proprio sito l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per ciascun anno a partire dal 2018, distinte per classi di agevolazione e, mensilmente, anche in esito ai controlli effettuati, proceda ad ulteriori aggiornamenti;

- prevedere che le imprese a forte consumo di energia elettrica che rispettano le condizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017 versino alla CSEA l'importo dovuto per la contribuzione minima della componente A3*, con modalità e tempistiche stabilite dalla medesima CSEA, sulla base di una proposta della medesima CSEA che deve essere approvata dall'Autorità;
- per facilitare l'attribuzione della classe di agevolazione ai singoli punti di prelievo, con modalità uniche per tutti i soggetti interessati (imprese distributrici e venditori di energia elettrica), stabilire che la CSEA trasmetta al Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica con l'indicazione della partita IVA, della classe di agevolazione e della data di inizio validità della medesima agevolazione contestualmente alla pubblicazione dell'elenco medesimo;
- prevedere inoltre che il SII abbinati a ciascun POD registrato nel Registro Centrale degli Utenti (di seguito: RCU) le seguenti informazioni:
 - la classe di agevolazione, associando la classe 0 a tutti i POD nella titolarità di soggetti che non rientrano nell'elenco;
 - la data di inizio validità della classe di agevolazione;
- disporre che le imprese distributrici provvedano ad applicare i livelli della componente A_{SOS} associati dal SII nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII, fermo restando che i venditori sono tenuti a trasferire ai clienti finali tali agevolazioni;
- disciplinare l'aggiornamento delle classi di agevolazioni, non solo sulla base degli aggiornamenti mensili dell'elenco predisposti dalla Cassa ma anche in relazione ad eventuali operazioni commerciali relative a un singolo punto di prelievo (es. volture e nuove attivazioni);
- onde facilitare l'attività delle imprese distributrici e dei venditori, prevedere che il SII metta a disposizione alle imprese distributrici e agli esercenti la vendita report mensili con esplicita evidenza delle variazioni intervenute rispetto al mese precedente.

RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:

- prevedere, considerati i tempi estremamente ristretti in cui l'Autorità si trova ad operare per assicurare l'effettività delle nuove agevolazioni alle imprese energivore entro il termine della decorrenza prevista (1 gennaio 2018), che, nel periodo transitorio di prima applicazione ai fini della prima assegnazione delle classi di agevolazione, vengano presi come riferimento i dati attualmente disponibili delle imprese che hanno presentato la dichiarazione relativa all'annualità 2016, dal momento che, salve le eventuali successive verifiche che potranno essere disposte, tale dichiarazione contiene dati affidabili per quanto concerno il VAL per l'intero periodo di riferimento iniziale (2014-2016);
- prevedere altresì che, ove disponibili, vengano utilizzati da CSEA anche i dati forniti dalle medesime imprese di cui al precedente alinea relativi alle annualità di

competenza 2014 e 2015, ai fini della ricostruzione della serie storica triennale del periodo di riferimento iniziale;

- procedere, pertanto, con urgenza, a impartire prime disposizioni alla CSEA in merito alle procedure per la prima formazione dell'elenco imprese a forte consumo di energia elettrica del 2018 e l'assegnazione del livello di contribuzione spettante nonché in materia di integrazione e controllo dei dati al fine della verifica dei requisiti delle imprese;
- prevedere che, ai fini di cui al precedente alinea, la CSEA trasmetta tempestivamente al SII l'elenco delle imprese che, sulla base dei dati di cui la medesima Cassa è in possesso, risultano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 e che rientrano negli elenchi di cui ai commi 3.4 e 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel;
- prevedere che in sede di trasmissione dell'elenco di cui al precedente alinea, alle imprese che rientrano nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel nonché alle imprese che per la dichiarazione 2016 si sono qualificate come imprese in stato di crisi, come identificate nell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel, la CSEA associ d'ufficio la classe di agevolazione alle partite IVA anche in mancanza di dati di prelievo di energia elettrica per l'anno 2016, prevedendo al contempo anche che le medesime imprese forniscano in tempi limitati le necessarie dichiarazioni per dimostrare di non versare in condizioni di "impresa in difficoltà" come definite al punto (20) dalla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/01;
- ai fini del rispetto della scadenza di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b) del decreto 21 dicembre 2017, prevedere che entro il 15 maggio 2018 la CSEA provveda alla apertura del portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica.

RITENUTO ALTRESÌ:

- necessario definire, nel caso di SDC al cui interno è presente almeno un'impresa a forte consumo di energia elettrica, un criterio di calcolo delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema da applicarsi in corrispondenza dei punti di connessione con la rete pubblica che tenga conto della presenza dei medesimi clienti;
- opportuno fare in modo che il criterio di calcolo di cui al precedente punto non alteri quanto già previsto dal TISDC per i clienti diversi dalle imprese a forte consumo di energia elettrica e che, pertanto, introduca correttivi per le sole predette imprese; e che tale criterio di calcolo consenta di applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema a esse attribuibili, evitando meccanismi di acconti e conguagli;
- opportuno prevedere che il richiamato criterio di calcolo (che, nel caso delle RIU, si applicherebbe fin dall'1 gennaio 2018, e che, nel caso degli ASDC, potrebbe trovare piena applicazione solo dall'1 gennaio 2019) possa essere impiegato, pur tramite un meccanismo di acconti e conguagli, anche per i potenziali ASDC già nel corso 2018;

- opportuno estendere, in via transitoria per l'anno 2018 e tramite un meccanismo di acconti e conguagli, il richiamato criterio di calcolo anche nel caso degli ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica, rinviando la valutazione sulla obbligatorietà di scorporare dall'ASSPC, a decorrere dal 2019, le unità di consumo gestite da imprese a forte consumo di energia elettrica, affinché esse dispongano di un proprio punto di connessione dedicato.

RITENUTO, INFINE, OPPORTUNO:

- per quanto concerne la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco energivori, utilizzare per le attività di prima attuazione della misura i residui disponibili di quanto verrà raccolto tramite l'aliquota applicata alle agevolazioni di competenza fino al 2016, dal momento che è necessaria una più precisa valutazione del numero e delle caratteristiche delle imprese a forte consumo successivamente alla registrazione delle imprese a forte consumo di energia elettrica con consumi annui inferiori alla soglia attuale di 2,4 GWh ma superiore alla soglia minima di 1 GWh, attualmente non incluse nell'elenco energivori;
- rimandare pertanto a un successivo provvedimento, su proposta della CSEA, la procedura per la determinazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla CSEA, che verrà applicato a decorrere dalla competenza 2019;
- richiedere altresì alla CSEA di predisporre e trasmettere all'Autorità una proposta in merito:
 - a) all'aggiornamento delle procedure di controllo di cui all'Allegato A della deliberazione 666/2014/R/eel;
 - b) alle modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese che rispettano le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nella misura stabilita dal medesimo comma;
 - c) alle modalità di applicazione di quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 21 dicembre 2017 in merito alle imprese costituite da meno di un anno;
 - d) alle modalità di riconoscimento *ex post* delle agevolazioni per le imprese che si sono costituite nell'anno n , e che pertanto possono iscriversi per la prima volta solo per l'anno $n+1$;
- dare mandato al Segretario generale dell'Autorità per l'attivazione, con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, delle collaborazioni con le istituzioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, che si renderanno necessarie per il pieno espletamento delle attività di verifica e controllo, anche a campione, sui dati dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;

- dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità a provvedere con propria determinazione ad eventuali ulteriori aspetti attuativi, per i quali si rendano necessarie istruzioni operative alla CSEA

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni attuative per il riconoscimento delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale;
2. di modificare l’articolo 16 del TISDC come di seguito indicato:
 - al comma 16.1, le parole “dal comma 16.2” sono sostituite dalle parole “dall’articolo 21”;
 - il comma 16.2 è soppresso;
 - il comma 16.6 è soppresso;
3. di sostituire l’articolo 21 del TISDC con il seguente: “

Articolo 21

Modalità di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alle utenze dei SDC

- 21.1 Il gestore di un SDC calcola l’ammontare degli oneri generali di sistema direttamente imputabili ai singoli clienti finali utenti della propria rete e provvede a fatturarli alle relative imprese di vendita nell’ambito del contratto di trasporto secondo quanto previsto all’articolo 20. A tal fine si applicano i criteri di cui ai commi successivi.
- 21.2 Il gestore di un SDC calcola separatamente per le componenti tariffarie A_{rim} , A_{SOS} , UC_3 e UC_6 :
 - a) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/punto di prelievo, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto, nell’ipotesi che quest’ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica;
 - b) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/kW impegnato, applicate a ciascun punto di interconnessione alla rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all’articolo 2, comma 2.2, del TIT del predetto punto, nell’ipotesi che quest’ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica;

- c) il totale, in euro, attribuibile alle aliquote espresse in centesimi di euro/kWh, applicate all'energia elettrica complessivamente prelevata dalla rete pubblica tramite i punti di interconnessione e i punti indiretti di interconnessione con la rete pubblica, in relazione al livello di tensione, alla potenza impegnata, alla potenza disponibile e alla tipologia contrattuale di cui all'articolo 2, comma 2.2, del TIT del punto di interconnessione al più alto livello di tensione, nell'ipotesi che quest'ultimo non sia afferente a imprese a forte consumo di energia elettrica. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS;
- 21.3 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alle componenti tariffarie A_{rim} , UC_3 e UC_6 , ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC:
- l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera a), utilizzando come pesi i corrispettivi che sarebbero stati applicati ai singoli clienti finali sulla base del livello di tensione del punto di connessione della relativa utenza al SDC;
 - l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettera b), in modo proporzionale alla potenza impegnata nel punto di connessione della relativa utenza al SDC;
 - l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui di cui al comma 21.2, lettera c), in modo proporzionale ai prelievi di energia elettrica dal SDC misurati sul punto di connessione della relativa utenza al SDC. A tal fine i dati di misura dell'energia elettrica devono essere riportati al punto di interconnessione al più alto livello di tensione applicando i fattori percentuali di perdita di cui alla tabella 4 del TIS.
- 21.4 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui non siano presenti imprese a forte consumo di energia elettrica, ripartisce fra tutti i clienti finali utenti del SDC l'ammontare complessivo relativo alle aliquote di cui al comma 21.2, lettere a), b) e c) applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3.
- 21.5 Il gestore di un SDC, con limitato riferimento alla componente tariffaria A_{SOS} , nel caso in cui sia presente almeno una impresa a forte consumo di energia elettrica:
- calcola le parti dei totali di cui al comma 21.2 afferenti all'elemento A_{3*} ;
 - calcola l'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;
 - calcola la parte dell'ammontare ipotetico da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete imputabile all'elemento A_{3*} applicando i medesimi criteri di cui al comma 21.3;
 - calcola l'ammontare reale da attribuire a ogni cliente finale utente della propria rete come di seguito indicato:

- i. nel caso delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, l'ammontare reale coincide con l'ammontare ipotetico di cui alla lettera b);
 - ii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione FAT.1, FAT.2 e FAT3, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari al prodotto tra l'ammontare ipotetico di cui alla lettera c) e i corrispondenti coefficienti percentuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 21 dicembre 2017;
 - iii. nel caso delle imprese a forte consumo di energia elettrica a cui è stata attribuita una delle classi di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 921/2017/R/eel, l'ammontare reale è pari a zero.
- 21.6 Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le medesime convenzioni di cui al comma 15.2.”

4. di inserire nel TISSPC, dopo l'articolo 22, il seguente: “

Articolo 23

Disposizioni per l'anno 2018 relative all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica

- 23.1 Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione transitoria, per l'anno 2018, nel caso di ASSPC con più unità di consumo di cui almeno una gestita da un'impresa a forte consumo di energia elettrica.
- 23.2 Al fine di poter beneficiare del trattamento tariffario previsto per le imprese a forte consumo di energia elettrica nel caso di ASSPC con più unità di consumo, è necessario disporre di apparecchiature di misura atte a rilevare le misure elettriche per ogni singola unità di consumo (cd. UC interne). Le responsabilità delle diverse operazioni che compongono l'attività di misura sono le medesime previste dal TIME. A tal fine occorre riferirsi al livello di tensione del punto di connessione dell'ASSPC alla rete elettrica ovvero alle disposizioni di cui all'articolo 8 del TIME qualora vi siano più punti di connessione. Le misure elettriche per ogni singola unità di consumo insita nel medesimo ASSPC vengono utilizzate solo per le finalità di cui al presente articolo.
- 23.3 L'impresa distributrice competente applica le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema in relazione alle caratteristiche dei punti di connessione e della tipologia del titolare dei medesimi punti.
- 23.4 Il titolare del punto di connessione dell'ASSPC è tenuto a dichiararsi a Cassa affinché quest'ultima possa effettuare il conguaglio, secondo modalità e tempistiche da quest'ultima definite, tra quanto effettivamente versato all'impresa distributrice competente e quanto avrebbe dovuto versare applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 21 del TISDC. A tal fine, in luogo del “punto di

connessione della relativa utenza al SDC”, occorre riferirsi al “punto sulla linea elettrica dell’ASSPC a cui è collegata ogni unità di consumo a cui sono riferite le misure elettriche corrispondenti alla medesima unità”. Cassa può richiedere al titolare del punto di connessione il rilascio di una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria.

23.5 Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche nelle more dell’installazione e dell’attivazione delle apparecchiature di misura di cui al comma 23.2, purché per un periodo di tempo limitato e non superiore a sei mesi. In tal caso occorre riferirsi ai dati di misura disponibili, ivi inclusi quelli eventualmente messi a disposizione dell’Agenzia delle dogane, e a stime della potenza impegnata.”

5. di prevedere che, nel caso di potenziali ASDC, qualora almeno una unità di consumo sia gestita da un’impresa a forte consumo di energia elettrica e nelle more dell’applicazione del TISDC, il gestore dell’ASDC sia tenuto a dichiararsi a CSEA, affinché quest’ultima possa effettuare il conguaglio, secondo modalità e tempistiche dalla medesima definite, tra quanto effettivamente versato all’impresa distributrice competente e quanto avrebbe dovuto versare applicando i medesimi criteri di cui all’articolo 21 del TISDC. CSEA può richiedere al titolare del punto di connessione il rilascio di una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria;
6. di prevedere che la CSEA predisponga e trasmetta all’Autorità, entro il 31 maggio 2018, una proposta in merito:
 - a) all’aggiornamento delle procedure di controllo di cui all’Allegato A della deliberazione 666/2014/R/eel;
 - b) alle modalità per la riscossione della contribuzione agli oneri per le fonti rinnovabili e la cogenerazione CIP 6/92, secondo il livello di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017 da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x;
 - c) alle modalità di applicazione di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto 21 dicembre 2017 in merito alle imprese costituite da meno di un anno;
 - d) alle modalità di riconoscimento *ex post* delle agevolazioni per le imprese che si sono costituite nell’anno n , e che pertanto possono iscriversi per la prima volta solo per l’anno $n+1$;
 - e) alla procedura per la determinazione e l’applicazione del contributo a carico delle imprese a forte consumo di energia elettrica a copertura dei costi sostenuti dalla CSEA;
7. di prevedere che le procedure e le modalità di cui al precedente punto 5 siano approvate con provvedimento dell’Autorità;

8. di dare mandato al Segretario generale dell'Autorità per l'attivazione, con il supporto del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità, delle collaborazioni con le istituzioni di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, che si renderanno necessarie per il pieno espletamento delle attività di verifica e controllo, anche a campione, sui dati dichiarati dalle imprese a forte consumo di energia elettrica;
9. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell'Autorità a provvedere con propria determinazione ad eventuali ulteriori aspetti attuativi, per i quali si rendano necessarie istruzioni operative;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello sviluppo economico;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, unitamente al TISDC e al TISSPC, come modificati.

28 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni